

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO:

(BARRARE LA CASELLA RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DI INTERESSE)

- A. 1.1 - CASA FAMIGLIA
- A.4.1 - COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI
- B1 - COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER MINORI
- B2 - COMUNITÀ DI SOSTEGNO A GESTANTI E/O MADRI CON BAMBINO

Contratto tra il Comune di _____ e la Struttura (indicare la tipologia sopra indicata) denominata _____ per il periodo _____.

Il Comune di _____ con sede legale in _____, nella persona del Legale rappresentante o di suo delegato e la Struttura _____ (di seguito denominata Struttura) con sede in _____ via _____, nella persona del Legale Rappresentante, convengono e stipulano quanto segue.

Premesso che:

- ai sensi della **Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2005**, art. 42, comma 1, *“nell'ambito della programmazione locale i comuni associati determinano, in forma previsionale, il fabbisogno di servizi e prestazioni da acquistare, tenuto conto del profilo sociale locale, delle priorità locali e delle risorse disponibili e stipulano con i soggetti accreditati, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 38, apposite convenzioni sulla base di accordi contrattuali-quadro predisposti dalla Regione”*;
- ai sensi del medesimo art. 42, comma 2, *“la Regione, sulla base della programmazione regionale, definisce accordi contrattuali quadro di durata pluriennale con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati, in cui sono indicati:*
 - a) *gli obiettivi perseguiti dalla programmazione regionale nel periodo di riferimento;*
 - b) *il volume massimo di interventi e prestazioni che i soggetti accreditati si impegnano ad assicurare sul territorio regionale al fine di consentire la garanzia dei livelli di assistenza di cui all'articolo 28;*
 - c) *i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza, tempi di attesa, continuità assistenziale;*
 - d) *il corrispettivo preventivato a fronte delle singole attività concordate, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività svolte;*
 - e) *gli strumenti di valutazione partecipata degli interventi ed i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori pubblici e privati”*;
- con riferimento all'art. 44, comma 1, **del D.P. Reg. del 22 luglio 2008, n. 4**, *“I soggetti accreditati operano con i comuni e altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 23 del 2005, stipulando apposite convenzioni sulla base di accordi contrattuali quadro dal momento in cui sono predisposti e approvati dalla Regione attraverso provvedimenti specifici”*;
- ai sensi del medesimo art. 44, comma 2, *“I soggetti accreditati erogano servizi e interventi sociali, non erogati dai comuni in maniera diretta, prioritariamente secondo le modalità previste all'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 2005”*;
- in virtù del richiamato art. 44, comma 3, *“I soggetti accreditati operano garantendo l'adozione di una carta dei servizi per l'utente realizzata sulla base delle linee d'indirizzo previste dalla normativa regionale”*;

- l'art. 45, comma 1, prevede che: *“il sistema di compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni è definito sulla base dei seguenti principi:*
 - a) *gradualità e sostenibilità della contribuzione in relazione alle capacità economiche dei richiedenti;*
 - b) *valutazione della situazione economica sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della normativa vigente;*
 - c) *priorità di accesso ai servizi per le persone in situazioni di difficoltà di inserimento attivo, in condizioni di disabilità o non autosufficienza, per problemi derivanti da violenza intra ed extra familiare, nonché dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria”;*
- lo stesso art. 45, al comma 2, prevede, in coerenza e per effetto dell'art. 6 della Legge quadro nazionale sul sistema integrato dei servizi n. 328/2000, che *“in caso di inserimento in strutture residenziali, la quota eventualmente a carico degli enti locali grava sul comune di residenza dell'assistito, e l'imputazione di tale onere non viene modificata nel caso che la persona ospitata ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza nel comune nel quale insiste la struttura”;*
- ai sensi dell'art. 46, *“la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento all'indicatore ISEE, ai sensi della normativa vigente e per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali la Giunta regionale individua annualmente:*
 - a) *la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi;*
 - b) *la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario riconosciuto nell'accordo tra il comune e il soggetto erogatore;*
 - c) *gli scaglioni ISEE compresi tra il valore minimo e il valore massimo ai quali rapportare percentualmente la compartecipazione ai costi dei servizi; d) le tipologie di servizi per i quali è prevista la compartecipazione”;*
- con le **Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018** concernente *“Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione preliminare”* e la **n. 53/7 del 29.10.2018** concernente *“Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva”*, la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida che definiscono i requisiti specifici strutturali, organizzativi e di personale per le singole tipologie di strutture sociali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), b), d) ed e) del D.P.Reg. n. 4/2008, nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
- con la **Delib.G.R. n.2/25 del 21.1.2021** concernente *“L.R. n. 23/2005, articoli 38, 40, 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4 /2008, art. 39, comma 3. Deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 29.10.2018. Strutture sociali: attuazione delle disposizioni vigenti sull'accreditamento”*, la Giunta regionale ha proceduto a:
 - a) dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali per la prima costituzione e l'organizzazione del Nucleo tecnico di cui all'art. 39, comma 3, del D.P.Reg. n. 4/2008, prioritariamente mediante la pubblicazione di un avviso al fine di verificare la presenza e la disponibilità, all'interno del sistema Regione, delle professionalità indispensabili per rendere operativo il Nucleo;
 - b) stabilire che il numero dei componenti il Nucleo tecnico (NT) sia di massimo 10 unità con competenze in ambito sociale, sanitario, tecnico-strutturale, assistenziale, educativo, gestionale nel settore socio-sanitario;
 - c) dare priorità all'accreditamento delle strutture sociali di cui all'articolo 10 “Comunità di accoglienza per minori” del D.P.Reg. n. 4/2008 e simili, per rimediare alla grave situazione venutasi a creare nella allocazione di minori a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - d) dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali, qualora l'avviso non dovesse dare i risultati auspicati, di procedere, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6-bis della L.R. n. 31/1998 e smi, alla individuazione delle figure mancanti con un avviso pubblico rivolto, ai sensi dell'art. 39,

comma 3, in prima battuta e nelle more dell'individuazione di una congrua copertura finanziaria, ai soggetti delle amministrazioni pubbliche del sistema integrato dei servizi alla persona, nonché, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali;

- e) stabilire che per il funzionamento del Nucleo non è previsto alcun compenso e che i rimborsi spese sono a carico delle amministrazioni di appartenenza ed effettuati sulla base della normativa di riferimento di ciascuna amministrazione;
 - f) approvare le linee guida concernenti "Funzioni e organizzazione del nucleo tecnico per il rilascio degli accreditamenti delle strutture sociali nella regione Sardegna", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sostituisce il punto 4 dell'allegato alla Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018, approvata in via definitiva con la Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018;
 - g) disporre la progressiva sostituzione del registro cartaceo, contenente le informazioni sugli ospiti, sul personale impiegato, ecc., che le strutture sociali e socio-sanitarie sono tenute ad aggiornare costantemente secondo quanto disposto al paragrafo 1.2 delle Linee guida approvate con la Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018, mediante il collegamento delle strutture con i Comuni di riferimento attraverso il SIWE. Il fine è di permettere agli stessi Comuni, competenti in materia di vigilanza, di validare i dati ogni trimestre e consentire alla Regione una programmazione basata su dati certi e costantemente aggiornati.
- con la **Delib.G.R. n. 3/6 del 28.1.2021**, concernente "*Definizione prima programmazione e sistema tariffario delle strutture per minori. L. R. n. 23/2005, articoli 40, 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2 e 40, comma 1, lettera a).*", la Giunta regionale ha proceduto a:
- a) dare avvio all'attività di programmazione delle strutture socio-sanitarie partendo dalle seguenti strutture:
 - A.1.1 Case famiglia per minori e giovani adulti;
 - A.4.1 Comunità di pronta accoglienza per minori;
 - B.1 Comunità di accoglienza per minori;
 - B.2 Comunità di sostegno di gestanti e/o madri con bambino;
 - b) definire, per le strutture A.1.1, A.4.1, B.1 e B.2, quale prima programmazione, quella emersa dal monitoraggio delle strutture attualmente autorizzate che di fatto rispecchia il fabbisogno espresso dal territorio, incrementata del 20% per garantire, nel caso di nuove e diverse esigenze manifestate dal territorio medesimo, il riequilibrio a livello regionale dando priorità alle zone in cui i servizi sono maggiormente carenti;
 - c) stabilire il termine di un anno dall'approvazione della presente deliberazione per una eventuale revisione della prima programmazione, che possa essere aggiornata con eventuali strutture non mappate che dovranno essere comunicate al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 37 del D.P.Reg. n. 4/2008. A tale fine si rende necessario garantire il flusso costante di dati (sugli ospiti, sul personale impiegato, ecc.) tra strutture/Comuni/Regione mediante il SIWE e la validazione semestrale dei dati caricati dalle strutture da parte dei Comuni competenti in materia di vigilanza;
 - d) dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 1, lettera b), non potranno essere oggetto di accreditamento le strutture che non siano ricomprese nella programmazione definita e aggiornata secondo le indicazioni della presente deliberazione;
 - e) approvare il sistema tariffario delle strutture per minori;
- con la **Delib.G.R. n. 7/40 del 26.2.2021**, concernente "*Indicazioni operative in ordine alla Delib.G.R. n. 3/6 del 28.1.2021, recante "Definizione prima programmazione e sistema tariffario delle strutture per minori. L.R. n. 23/2005, articoli 40, 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2 e 40, comma 1, lettera a)"*", la Giunta regionale ha proceduto a fornire le seguenti indicazioni operative in merito all'entrata in vigore della Delib.G.R. n. 3/6 del 28.1.2021, sopra richiamata, disponendo che:
- a) gli adeguamenti tariffari dovranno essere applicati in sede di rinnovo dei contratti in essere, dei quali, con successivo provvedimento si procederà a predisporre una bozza;

- b) costituiscono condizione necessaria per l'applicazione delle nuove tariffe: la scadenza del contratto in essere, la sottoscrizione del contratto secondo la bozza predisposta dalla Regione e il rispetto degli standard minimi di cui alle Linee guida.
- le disposizioni sopra richiamate possono essere suscettibili di adeguamenti, modifiche e integrazioni, rendendo necessario l'aggiornamento del presente schema;
 - in data _____ è stato sottoscritto l'Accordo Contrattuale Quadro per il triennio 2023-2025 di cui all'art. 42, comma 2, della L.R. n. 23/2005, approvato con la Delib.G.R. n. ____ del _____.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono quanto segue:

Art. 1 Premesse.

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

1. La Struttura è legittimata, nelle more del riconoscimento dell'accreditamento, alla stipulazione del presente contratto in quanto autorizzata definitivamente con provvedimento n. _____ del _____ adottato da _____ e per effetto delle disposizioni contenute nell'Accordo contrattuale Quadro regionale di cui all'art. 42, comma 2, della L.R. n. 23/2005.

2. Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dal Servizio/Struttura;
- il sistema tariffario;
- i controlli che saranno attivati dal Comune e le eventuali sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso il Comune (in ragione dell'autorizzazione al funzionamento concesso) e verso la RAS (in virtù dell'accreditamento riconosciuto), in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

Art. 3 – Autorizzazione al funzionamento e requisiti di accreditamento

1. La Struttura, qualora non abbia ancora ottenuto l'accreditamento istituzionale (provvisorio o definitivo), nelle more dell'acquisizione del medesimo dovrà, preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- autocertificare la persistenza dei requisiti minimi in relazione ai quali è stata concessa l'autorizzazione definitiva al funzionamento, ovvero, sia stato rilasciato l'accreditamento istituzionale (provvisorio o definitivo) da parte della Regione;
- accertare, in sede di assunzione del personale (o di stipula di eventuali diversi contratti), mediante acquisizione del certificato penale, che il dipendente, collaboratore, volontario, tirocinante non abbia a suo carico precedenti penali riferibili a reati contro la persona, come previsto al paragrafo 1.3 della parte generale delle Linee guida, approvate con la Delib.G.R. n. 53/7 del 2018.

2. Il Comune, a sua volta, dovrà:

- verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A., con attestazione dell'insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure;
- acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii;

3. Il Comune dovrà accertare i dati dell'autocertificazione rilasciata dalla Struttura di cui al primo punto, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero, in riferimento ai requisiti strutturali, organizzativi e di personale che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato regionale per gli adempimenti di competenza.

4. Il Comune dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di servizi autorizzati e che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.

5. La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati (autorizzazione definitiva al funzionamento e accreditamento) per tutto il periodo di vigenza del presente contratto. A tal fine, mentre il Comune si impegna a verificare la persistenza degli stessi ai sensi dell'art. 32 del D.P.Reg. n. 4/2008, il servizio competente della RAS verifica, secondo la temporalità prevista dalle norme e disposizioni vigenti, il mantenimento dei requisiti di accreditamento

Art. 4 - Assetto organizzativo e personale

1. La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate secondo i prescritti requisiti organizzativi definiti ai sensi delle Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018 concernente *"Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008". Approvazione provvisoria* e n. 53/7 del 29.10.2018 concernente *"Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva"* e di ogni altro provvedimento integrativo o di modifica di quest'ultimo, adottato in data successiva all'approvazione del presente schema. .

2. La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione di personale prevista dalle disposizioni regionali vigenti e future, si impegna a garantire le prestazioni indicate dal presente contratto.

3. La dotazione di personale della Struttura, in numero e professionalità coerenti con le norme e disposizioni sopra citata, è individuata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, come previsto dalle Linee guida regionali vigenti.

4. Nell'elenco sopra richiamato deve risultare l'indicazione del codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di CCNL applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

5. La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Comune e alla RAS (in relazione alla specifica competenza) ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte del Comune.

6. L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, legato da rapporto lavorativo con il Comune che stipula il presente contratto, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla cessazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Art. 5 - Ulteriori requisiti di qualità

1. In adempimento alle disposizioni previste dalle Linee Guida con particolare riguardo a quanto previsto dal paragrafo 1.3, la Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia riguardo gli aspetti tecnico-professionali, sia in riferimento a ogni altro aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari, sicurezza e quant'altro direttamente o indirettamente connesso alla gestione ed alla corretta erogazione delle prestazioni previste dal presente contratto. La stessa, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui all'art. 39, comma 2, della L.R. n. 23/2005 e dalle richiamate Linee Guida. .

2. La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs., n. 196 del 30.06.2003, Reg U.E. 2016/679 sul trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione dei dati e ss.mm.ii., sia in riferimento ai trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

Art. 6 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Come previsto dall'art. 5, inerente gli obblighi del soggetto accreditato e dall'art. 6 dell'Accordo contrattuale quadro, inerente gli obblighi del Comune, il Comune può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di autorizzazione di cui al precedente articolo 3.

2. Allo stesso modo, il Servizio all'uopo preposto dall'Assessorato regionale competente in materia effettuerà le verifiche circa il mantenimento dei requisiti di accreditamento.

3. Per quanto concerne la procedura di controllo si fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 32 e 33 del D.P.Reg. n. 4/2008.

4. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per il soggetto gestore causa di sospensione dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi degli articoli dal 33 al 42 del D.P.Reg. n. 4/2008, con conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Per accettazione

Firma Rappresentante legale struttura accreditata

5. Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato regionale competente in materia, il Comune potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

6. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti anche al personale, come previsto dall'art 4, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Comune.

7. Fatta salva l'ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del presente contratto.

Art. 7 - Trattamento e tutela dei lavoratori

1. La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti alla tutela e sicurezza dei lavoratori e alla tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei medesimi, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.), come confermato al comma 2, dell'art. 32 e al paragrafo 1.3 delle Linee Guida approvate con la Delib.G.R. n. 53/7 del 2018.

2. La Struttura deve fornire con cadenza mensile la prova della corretta compilazione e tenuta del *registro del personale impiegato* di cui al precedente comma, come peraltro previsto al punto 2. del paragrafo 1.2 delle Linee Guida sopra citate. Qualora ciò non avvenga si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento.

3. La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venga rilevata la violazione di detto obbligo, si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento.

Per accettazione

Firma Rappresentante legale della Struttura

Art. 8 – Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - Programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

1. Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa e nell'Accordo Contrattuale Quadro (artt. 8 e 9). Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

2. Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo indicato nel presente atto, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi, igienico-sanitario, della sicurezza, strutturale, ambientale e del personale e quant'altro.

3. La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai Servizi comunali competenti delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

4. Sotto il profilo organizzativo è bene precisare che, turnazioni e assenze per ferie non devono alterare la dotazione di personale stabilito non solo in rapporto allo standard minimo previsto dalla normativa vigente, bensì in relazione ai PEI ed ai PAI (a seconda della tipologia e target d'utenza ospitata: minori, adulti e anziani).

5. La Struttura si impegna altresì ad accogliere, fino ad esaurimento dei posti disponibili, i pazienti indirizzati dalle diverse istituzioni competenti secondo le disposizioni e le modalità previste dalla norme vigenti.

Per accettazione

Firma Rappresentante legale della Struttura

6. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza.

Art. 9 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

1. Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le disposizioni e le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare la L.R. n. 23/2005 e le disposizioni attuative, Regolamento di attuazione e Delib.G.R. esecutive, puntualmente richiamate nell'Accordo Quadro di cui il presente atto costituisce un allegato.

2. Nello specifico si richiama il Titolo IV della L.R. n. 23/2005 e, in particolare l'art. 31 rubricato *Criteri e requisiti per l'accesso e la fruizione dei servizi*, che prevede: a garanzia dell'accesso "... al sistema integrato, costituiscono elementi pregiudiziali all'erogazione di ogni tipologia di intervento:

- a) *la valutazione professionale del bisogno;*
- b) *la predisposizione di un programma personalizzato con la partecipazione del beneficiario;*
- c) *l'individuazione di un referente per l'attuazione del programma personalizzato;*
- d) *la comunicazione tempestiva delle informazioni necessarie alla corretta attuazione del programma, dei tempi e delle forme di tutela esperibili da parte del cittadino, dei responsabili amministrativi e professionali, delle modalità di compartecipazione alla spesa;*
- e) *la documentazione delle fasi di valutazione del bisogno, di predisposizione e di realizzazione del programma personalizzato di intervento secondo modalità tali da consentire l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni."*

3. Tali disposizioni riguardano anche le strutture ed i servizi indicati dal D.P.Reg. n. 4/2008 e le strutture residenziali e semiresidenziali in esso contemplate, i cui requisiti specifici sono stati successivamente individuati, ai sensi dell'art. 28, comma 1, con Deliberazione della Giunta Regionale.

4. Il presente atto è riferito alle strutture specificatamente indicate, rinviando a successivo atto lo schema relativo per le altre tipologie di strutture.

5. Con riferimento alle modalità di accesso e di esecuzione del servizio si richiamano gli artt. 8 e 9 dell'Accordo Contrattuale Quadro, concernenti, rispettivamente, *Determinazione delle prestazioni residenziali e Requisiti degli interventi e prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare sul territorio regionale al fine di consentire la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.*

Art. 10 - Appropriatezza clinica

1. In coerenza con quanto previsto dagli articoli inclusi nel citato Titolo IV della L.R. n. 23/2005, dedicato alla Tutela dei livelli essenziali e integrazione degli interventi, in alcuni servizi/strutture possono essere erogate prestazioni di rilevanza sanitaria, secondo le indicazioni descritte nelle DGR attuative richiamate nella Premessa dell'Accordo Contrattuale Quadro.

2. La Struttura, pertanto, si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone ospitate e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e dei Livelli Essenziali di Assistenza.

3. La Struttura, inoltre:

- garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi sotto la personale responsabilità del Direttore della Struttura,
- si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali attivati e individuati nella normativa di riferimento.

Art. 11 - Debito informativo

1. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti del Comune, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e dell'Autorità Giudiziaria, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale integrate, operativamente, da eventuali ulteriori indicazioni fornite dal Comune, anche in aggiunta rispetto a quanto previsto nel presente contratto.

Per accettazione

Firma Rappresentante legale della Struttura

Art. 12 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

2. A tal fine, si richiamano le disposizioni previste dalle Linee guida approvate, in via definitiva, con la DGR n. 53/7 del 29/10/2018, paragrafo 1.2, Requisiti organizzativi, punto 1.

3. La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti e secondo quanto previsto all'art. 11 dell'Accordo Contrattuale Quadro.

Art. 13 - Metodologia del sistema dei controlli

1. L'attività erogata, descritta nella relazione di accompagnamento alla fattura, corredata della rendicontazione mensile, deve riguardare ogni singolo inserimento effettuato.
2. Il Comune, in coerenza con i propri compiti istituzionali, procederà all'effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:
 - a) verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
 - b) controlli e verifiche in loco sull'appropriatezza e sulle modalità di erogazione delle prestazioni. In particolare i controlli devono riguardare la coerenza tra prestazioni erogate e PEI; la regolare erogazione delle prestazioni programmate, incluse nel PEI; la presenza del personale previsto dalle disposizioni vigenti e la loro qualifica professionale; le presenze effettive degli ospiti inseriti; ogni altro aspetto previsto dalla normativa vigente. La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degli ospiti e del personale.
3. Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, all'Accordo Contrattuale Quadro e al presente contratto, si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti. In caso di irregolarità formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Art. 14 - Fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo per il servizio prestato dalla Struttura è dato dalle rette giornaliere individuali allegate all'Accordo Contrattuale Quadro ed è comprensivo dell'IVA.
2. La retta si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione di cui al presente contratto.
3. Le rette verranno corrisposte secondo le modalità indicate nell'art. 11 dell'accordo Contrattuale Quadro, dietro presentazione di fattura o delle note contabili, corredate di relazione e apposita scheda riepilogativa mensile concernente l'andamento del percorso Individualizzato e degli eventuali risultati conseguiti.

Art. 15 - Durata, rinnovo contratto, dimissioni straordinarie

1. Il presente contratto decorre dal __.__.__. al __.__.__.
2. Il contratto si risolve anticipatamente o naturalmente per il raggiungimento degli obiettivi individuati a monte all'atto della stesura, monitoraggio ed eventuale rimodulazione del PEI.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

1. Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:
 - a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
 - b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
 - c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
 - d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
 - e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
 - f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui agli artt. 3 fino al 6.

Per accettazione

Firma Rappresentante legale della Struttura

Art. 17 - Registrazione e regime fiscale

1. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.
2. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.
3. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.
4. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Art. 18 - Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'accreditamento delle strutture sociali, ogni riferimento all'accreditamento istituzionale si intende temporaneamente sospeso.

Art. 19 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge, nazionali e regionali, in materia sociale, socio sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Luogo e data

Firma Rappresentante legale del Comune o delegato

Firma Rappresentante legale Struttura